

Le violazioni. Devono essere rispettate le regole deontologiche dell'attività prevalente

Responsabilità estesa alle nuove strutture

Francesco Falcone

Le regole deontologiche e il regime disciplinare validi per i professionisti si estendono alle Stp. È questo il principio fissato dalla legge di stabilità del 2012 (la 183/2011), che, all'articolo 10, ha dettato le regole-base per dare vita alle società tra professionisti. E i contorni della responsabilità di professionisti e società sono stati dettagliati dal decreto 34 dell'8 febbraio 2013, emanato dal ministero della Giustizia, di concerto con lo Sviluppo economico e pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 81 di sabato 6 aprile.

In particolare, la legge di stabilità del 2012 ha chiarito che «i professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta». Nei fatti, il regolamento prescrive l'obbligo, per le società tra professionisti, di iscriversi, oltre che nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, anche negli albi o nei registri degli ordini o dei collegi ai quali appartengono i soci professionisti. In particolare, le Stp devono essere inserite in una sezio-

ne speciale degli albi e dei registri che gli ordini e i collegi devono istituire.

Il regolamento affronta poi il tema del regime disciplinare della società con una disposizione che è stata in pratica riscritta per accogliere le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato durante l'iter del provvedimento. Così, il regolamento precisa che resta ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, che continua a essere vincolato al proprio codice deontologico e che, in base a questo, risponde in via disciplinare. La società, a

sua volta, è responsabile secondo le regole deontologiche dell'ordine a cui è iscritta.

Una disciplina lineare, quindi, nel caso di Stp costituite da professionisti iscritti tutti allo stesso ordine o collegio. La questione, piuttosto, si fa più intricata se si prendono in considerazione le società multidisciplinari, cioè costituite per esercitare più attività professionali e alle quali, quindi, possono partecipare professionisti iscritti a ordini o collegi differenti. In questo caso, il regolamento prescrive infatti che la società multidisciplinare deve essere

iscritta nell'albo o nel registro dell'ordine o collegio professionale relativo all'attività individuata come «prevalente» nello statuto o nell'atto costitutivo. Di conseguenza, la Stp risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell'ordine o collegio dell'attività prevalente.

Ma che cosa accade, per esempio, se una Stp formata da un commercialista e da un ingegnere, con attività prevalente di ingegneria e, quindi, iscritta solo all'albo degli ingegneri, viola una norma deontologica dell'ordine dei commercialisti?

In questo caso, ferma la responsabilità personale del commercialista, la Stp non potrebbe essere chiamata a rispondere della violazione. La relazione illustrativa al regolamento precisa, peraltro, che i professionisti potrebbero non identificare un'attività dell'ente come "prevalente", lasciando aperta l'opzione di una plurima iscrizione e, quindi, dell'applicazione di più regimi disciplinari.

Infine, la responsabilità disciplinare della società concorre con quella del socio professionista - anche se iscritto a un ordine o a un collegio diverso da quello della società - nel caso di violazione deontologica ricollegabile a direttive impartite dalla società.